



CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

(Provincia di Salerno)

Ordinanza n. 284 del 21.09.2009

Prot. n. 26457

del 21.09.2009

Oggetto: Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la raccolta differenziata. Sostituzione dei sacchetti in polietilene con sacchetti biodegradabili o con borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale .

IL SINDACO

Premesso che:

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia Ambientale”, persegue prioritariamente l’obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha abrogato il pre-vigente decreto Ronchi, al comma 3 dell’art.226 recita: “possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’art.9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/94. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle Attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l’allegato F - parte quarta del presente decreto”;

che la Legge Finanziaria 2007, all’articolo 1 comma 1129, 1130 e 1131, promuove un programma finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;

la Legge n. 123 del 14 luglio 2008, di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, ha previsto l’obbligo per i Comuni di detta Regione di raggiungere degli obiettivi minimi in percentuale di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti urbani complessivamente prodotti, prevedendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti;

in particolare i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche, pena l’aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;

i sacchetti non biodegradabili utilizzati per l’asporto di merci sono realizzati in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e quindi sono causa di inquinamento ambientale;

che ogni anno in Italia oltre 4 miliardi di buste di plastica non biodegradabile finiscono tra i rifiuti, con grave danno per l’ambiente;

Considerato che:

dal 2001 questo Comune ha avviato, nell’intero territorio comunale, il progetto di “raccolta differenziata porta a porta”;

l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale con conseguente riduzione delle emissioni di CO₂ (produzione) ed eliminazione dei relativi problemi di smaltimento;

Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell’utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla loro completa eliminazione, disciplinando con il presente provvedimento le modalità di asporto di cibi, di alimenti, di beni e di merci di vario genere sull’intero territorio comunale;

Ritenuto, altresì, indispensabile, per le finalità di cui innanzi e per gli obblighi imposti dalla Legge n. 296/ 2006, vietare a far data dal 1° gennaio 2010 la distribuzione e l'uso di sacchetti in plastica negli esercizi commerciali, obbligando la distribuzione e l'utilizzo esclusivo di sacchetti biodegradabili ovvero di borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale;

Richiamati:

- il Regolamento comunale per la gestione del servizio di Igiene Urbana;
- il Regolamento di Polizia Locale;

Visti:

la Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.;

la Direttiva 94/62/CE e s.m.i.;

gli articoli 7 bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, commi 1129, 1130 e 1131;

la Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

ORDINA

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010 è fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, di distribuire sacchetti realizzati in materiale non biodegradabile per cui gli stessi saranno tenuti a distribuire agli acquirenti, esclusivamente, sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile ovvero borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale;
2. I cittadini residenti in Mercato S. Severino, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, per l'asporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€25,00** a **€500,00**.

DEMANDA

all'Ufficio di Polizia Amministrativa la notifica della presente Ordinanza agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, con prescrizione che la presente venga resa nota al pubblico mediante affissione nel proprio esercizio.

La presente ordinanza viene trasmessa:

1. *Alla Società GE.SE.MA. Spa – Sede;*
2. *Al Consorzio Bacino SA1- C.so Mazzini, 55- Cava de' Tirreni (SA);*
3. *Al Comando Compagnia Carabinieri di Mercato S. Severino;*
4. *Al Comando Stazione Carabinieri di Mercato S. Severino;*
5. *All'Area Vigilanza/Polizia Municipale - Sede;*
6. *All'Ufficio di Polizia Rurale - Sede;*
7. *All'Ufficio di Polizia Amministrativa- Sede;*
8. *All'Ufficio di Segreteria- Sede.*

La presente Ordinanza è inviata, inoltre, per opportuna conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Campania, al Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Campania, al Prefetto di Salerno, alla Provincia di Salerno e all'ASL SA2 – U.O.P.C. di Mercato S. Severino;

La presente Ordinanza è, altresì, inviata alle associazioni di categoria dei commercianti, degli esercenti e degli artigiani del Comune di Mercato S. Severino.

Della presente Ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, l'affissione di manifesti lungo le strade cittadine ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

Dalla residenza municipale, 21.09.2009

Il Sindaco
Dott. Giovanni Romano